



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale

Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici?”

Al Raggruppamento temporaneo
mandatario/capofila: Arch. Emilio Mossa
emilio.mossa@pec.it

OGGETTO: Concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici?”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU* (CUP: B58H22001340001).

Comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi del punto 3.4) del disciplinare di concorso.

Area n. 146

Ente locale Comune di Bari

CIG 93169362D0

Codice di primo grado G10C12EG

Codice di secondo grado E115510C

PREMESSO CHE

- con riferimento al concorso di progettazione in oggetto, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il gruppo di supporto al Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi del decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 gennaio 2023, n. 5, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei soggetti presenti nella graduatoria provvisoria, pubblicata con nota prot. n. 4547 del 16 gennaio 2023 e accessibile al [link https://futura.concorsiavn.it/comunicazioni/rettifiche-pubblicazione-degli-abbinamenti-dei-nominativi](https://futura.concorsiavn.it/comunicazioni/rettifiche-pubblicazione-degli-abbinamenti-dei-nominativi);
- il disciplinare di concorso dispone, tra l'altro, al punto 3.2.1 che “i raggruppamenti temporanei dovranno ricomprendere, quale progettista, la figura di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro

dell'Unione europea di residenza, così come disposto dall'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell'art. 24, comma 5, del Codice;

VISTI

- l'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, il quale dispone che il giovane professionista, obbligatorio all'interno dei raggruppamenti temporanei, è un soggetto *“laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”*;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone, tra l'altro, che nell'ambito delle attività di progettazione occorre *“garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”*;

CONSIDERATO CHE

- il requisito prescritto dalle disposizioni sopra richiamate appare obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso in raggruppamento temporaneo;
- nel corso della suddetta verifica della documentazione amministrativa presentata, in sede di candidatura, dal raggruppamento temporaneo in oggetto, è emerso che l'architetto Cecilia Fumagalli, indicata quale giovane professionista, pur essendo iscritta all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Milano dal 18 luglio 2022 risulta, tuttavia, abilitata sin dal 2009, e che pertanto non può rivestire il ruolo di giovane professionista;
- con nota dell'Unità di missione prot. n. 141741 dell'11 dicembre 2023 è stato avviato, nei confronti del concorrente in indirizzo, il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 3.4 del disciplinare di concorso, anche al fine di consentire a quest'ultimo di fornire chiarimenti in merito;
- il concorrente ha trasmesso riscontro in data 12 dicembre 2023, acquisito al protocollo in ingresso dell'Unità di missione PNRR al n. 142898 del 13 dicembre 2023, nel quale evidenziava, tra l'altro, che *“relativamente al punto b, l'Arch. Cecilia Fumagalli è da considerarsi “giovane professionista” all'interno dell'R.T.I. in quanto, nonostante abbia sostenuto e superato l'Esame di Stato nel 2009, non ha mai esercitato la professione prima della data di iscrizione all'Albo avvenuta presso l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano in data 18/07/2022”*. Aggiungeva, inoltre, che *“il titolo professionale di Architetto abilitato si acquisisce solo con l'iscrizione all'Albo, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del DPR 5 Giugno 2001 n. 328. Pertanto, il giovane professionista, per poter operare come architetto e sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale deve essere in ogni caso iscritto all'Albo professionale”*. Alla luce delle considerazioni svolte, secondo il raggruppamento in indirizzo *“l'Arch. Cecilia Fumagalli rispetta i requisiti richiesti”*;

VALUTATO

- il predetto riscontro è ritenuto di non poter condividere l'interpretazione fornita dal concorrente e che, pertanto, l'architetto Cecilia Fumagalli, indicata dal raggruppamento quale giovane professionista, non può, in alcun modo, essere considerata tale ai sensi della normativa vigente in materia, posto che, secondo il citato articolo 4 del decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, il giovane professionista è esclusivamente il soggetto “*laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista*”, indipendentemente, pertanto, dall'anno di iscrizione al relativo albo professionale;

RITENUTO

- in conclusione, che il raggruppamento non possiede il predetto requisito, essenziale ai fini della partecipazione al concorso di progettazione secondo quanto disposto sia dalla normativa richiamata, sia dal disciplinare di concorso;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

è disposta l'esclusione del concorrente in indirizzo dalla procedura di concorso in oggetto. Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio



Firmato digitalmente da
MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO